STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata: **"Circolo Tennis Cerea Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"**, in breve **"Circolo Tennis Cerea S.S.D. a R.L."**.

Articolo 2 - Oggetto sociale

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto esclusivo:
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche ed in particolare della disciplina del tennis e delle altre discipline sottoposte al controllo della Federazione Italiana Tennis (padel, beach tennis, tennis in carrozzina), ivi comprese la formazione, la didattica di ogni genere e specie gestita anche mediante l'organizzazione e la gestione di scuole di avviamento tennis (S.A.T.), di corsi di tennis di ogni tipo e livello, nonché di ogni iniziativa ed intervento utile al raggiungimento delle proprie finalità;
- l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, alla formazione, alla preparazione, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale, agonistica e alla preparazione degli operatori preposti alla conduzione delle attività sportive dilettantistiche;
- la pratica, la promozione e l'organizzazione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, incluse attività motorie e di mantenimento, fisioterapiche, riabilitative, e sportivo-ricreative;
- l'organizzazione e la partecipazione a campionati, competizioni, manifestazioni sportive e ricreative in genere.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la società potrà altresì, in via non prevalente, organizzare e gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e svolgere servizi connessi mediante la gestione di bar, ristoranti, centri di ristoro, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, direttamente o a mezzo terzi, utilizzando modelli, simboli, gadget ed emblemi nonché pubblicizzare attività ed immagini di terzi.

La società potrà svolgere qualunque attività connessa nonchè compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, tra cui ricorrere a finanziamenti a breve e lungo termine concedendo le opportune garanzie personali e reali sui beni sociali.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Cerea (VR), all'indirizzo indicato dagli amministratori nella dichiarazione prevista dall’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 4 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasessanta.

Articolo 6 - Capitale, conferimenti e finanziamenti dei soci

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili

di valutazione economica.
Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter Cod. Civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Cod. Civ.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, Cod. Civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
I soci potranno effettuare finanziamenti a titolo oneroso o gratuito a favore della società nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia. I finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo contraria pattuizione.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sociali sono intrasferibili per atto tra vivi.
Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio di alienazione nella più ampia accezione del termine, a titolo oneroso o a titolo gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o il diritto di usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Articolo 8 - Morte del socio

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 Cod. Civ.
La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:
- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 27, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 9 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il recesso può essere esercitato unicamente in relazione all'intera partecipazione e non per parte di essa.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure tramite pec o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento). La comunicazione deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. L'organo

amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Stante la caratteristica di società senza scopo di lucro ed il divieto di legge di distribuire tra i soci i proventi delle attività anche in forma indiretta, in sede di recesso o di esclusione le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi al valore nominale.

Articolo 12 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.
E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 Cod. Civ.
Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore

decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 8 (otto) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto a proposito delle assemblee dei soci dal successivo articolo 24.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

L'istituzione degli assetti amministrativo, organizzativo e contabile della

società, di cui all'art. 2086, secondo comma, Cod. Civ., spetta esclusivamente all'organo amministrativo a cui pure è affidata l'amministrazione della società con tutti i poteri attinenti alla sua operatività.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, Cod. Civ.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Anche qualora agli amministratori siano stati conferiti poteri da esercitarsi congiuntamente, tali poteri, per singoli atti od operazioni, potranno comunque essere attribuiti disgiuntamente ad uno o più amministratori, con delibera collegiale degli amministratori medesimi assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e comunque con il voto favorevole dei titolari dei poteri congiunti.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, e ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del presidente.
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 19 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Quando gli amministratori ne ravvisino l'opportunità possono proporre ai soci di nominare un organo di controllo o un revisore.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un sindaco unico o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'organo di

controllo ove consentito dalla legge o, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
All'organo di controllo e al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale si applicheranno le norme tempo per tempo vigenti con riferimento a requisiti di nomina, competenze, poteri e responsabilità.

Articolo 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto e dalla legge.

Articolo 21 - Diritto di voto

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ., nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme relative al funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis Cod. Civ.
L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in un luogo sito nella medesima provincia o in provincia limitrofa.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata fatta pervenire agli aventi diritto al loro domicilio quale risultante nel registro delle imprese.
L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo se nominato, anche mediante posta elettronica o telefax oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nel luogo e presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax dagli stessi comunicato alla società a seguito di espressa comunicazione effettuata dai medesimi, fermo restando che i soci che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo e-mail, o revocano

l'indicazione effettuata in precedenza hanno diritto di ricevere la comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
Sarà comunque considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori nonchè, se nominati, i componenti dell'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, o i componenti dell'organo di controllo ove tale organo sia stato nominato, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 24 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Ove sia espressamente indicato nell'avviso di convocazione che l'assemblea dei soci si svolgerà in più luoghi, audio/video collegati, dovranno essere attuati in concreto tutti gli accorgimenti tecnici che consentano il rispetto del metodo collegiale, dei principi generali di correttezza e buona fede e di parità di trattamento tra i soci e che permettano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ.

Articolo 25 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta da conservarsi agli atti della società.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti a subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee,

indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 26 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 24.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto da notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ. le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni o per le modalità di assunzione di tali decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto di voto è sospeso si applica l'art. 2368, comma 3, Cod. Civ.

Articolo 28 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

In tema di bilancio e di distribuzione degli utili ai soci si applica l'art. 2478-bis Cod. Civ., fatto salvo il richiamo all'art. 2364, comma 2, Cod. Civ. con riferimento al maggior termine di presentazione del bilancio quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Stante l'assenza di lucro è vietata la distribuzione tra i soci dei proventi delle attività, anche in forma indiretta.

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Si applicheranno le norme di cui all'art. 2484 Cod. Civ. e seguenti ma è fatto obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

F.to Flavio Zuccati

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)